



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI
INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

Decreto direttoriale attuativo del DPCM 15 settembre 2023 recante la disciplina per la certificazione del credito di imposta in materia di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;

VISTO l'art. 23, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2022, che, al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;

VISTO il secondo periodo del succitato comma 2 dell'art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale la predetta certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

VISTO il terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO il comma 3 del medesimo art. 23 che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della suddetta certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità e l'istituzione di un apposito Albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO, inoltre, il secondo periodo del suddetto comma 3 del citato art. 23 che prevede che, con il medesimo decreto, siano stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura;

VISTO il comma 4 del citato art. 23 che prevede che, ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata;

VISTO il comma 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;

VISTO, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1, che considera attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lett. m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

VISTO il successivo comma 201 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE;

VISTO, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo

stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;

VISTI, altresì, i commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono una maggiorazione della misura del credito d'imposta spettante per le attività d'innovazione tecnologica di cui al comma 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, come individuati dallo stesso decreto previsto dal comma 200;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, recante "Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design";

VISTO l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale è stato introdotto un credito d'imposta per attività in ricerca e sviluppo che ha trovato applicazione in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e in particolare gli artt. 46 e 47, concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare l'art. 1, che modifica la denominazione del "Ministero dello sviluppo economico" in "Ministero delle imprese e del made in Italy";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (nel prosieguo RGPD);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (nel prosieguo Codice privacy);

VISTO l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2023, pubblicato in GU n. 258 Serie Generale del 4 novembre 2023, in virtù del quale *"L'Albo di cui al comma 1 è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel proseguo anche Direzione generale competente, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione*

all'Albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso";

VISTO l'art. 3, comma 7 dello stesso D.P.C.M. in virtù del quale *"Con il medesimo decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono inoltre stabilite le procedure informatiche attraverso le quali i certificatori inviano al Ministero delle imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi del successivo articolo 4";*

VISTO l'art. 4, comma 4 del citato D.P.C.M. il quale dispone che *"I soggetti richiedenti la certificazione sono tenuti al versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria stabiliti nella somma di euro 252 per certificazione. Con il decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono stabilite le relative modalità di versamento"*

VISTO l'art. 3, comma 3, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023 n. 174 che ha modificato la denominazione della "Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI" in "Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy"

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) *"CIE"*: la Carta di Identità Elettronica che costituisce il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'Interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
- b) *"D.P.C.M."*: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 04 novembre 2023, n. 258, con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, è istituito l'Albo dei certificatori (di seguito indicato come "Albo") abilitati al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 1 del predetto decreto;
- c) *"Ministero"*: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- d) *"responsabile tecnico"*: il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, inseriti stabilmente nell'impresa, università o ente di ricerca di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M.;
- e) *"procedura informatica"*: il sistema telematico per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo e la trasmissione delle certificazioni rilasciate, raggiungibile dall'apposita sezione del portale del Ministero;
- f) *"SPID"*: il Sistema Pubblico di Identità Digitale per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005;

- g) “*pagoPA*”: la piattaforma digitale di cui all’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che consente ai cittadini di effettuare pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi.

Art. 2
(Oggetto)

Il presente decreto reca, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, comma 2, 3 comma 7 e 4 comma 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023, emanato in attuazione dell’art. 23, comma 3 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, disposizioni in materia di modalità informatiche e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei certificatori, di regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, di formazione, aggiornamento e gestione dello stesso, di modalità informatiche attraverso le quali le imprese richiedono l’accesso alla procedura ed individuano il certificatore, i certificatori inviano al Ministero delle imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta, di modalità per il versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria stabiliti per la certificazione e di ogni tributo dovuto.

Art. 3
(*Termini e modalità informatiche per l’iscrizione all’Albo*)

I soggetti che possiedono i requisiti previsti dal D.P.C.M. del 15 settembre 2023 inviano la domanda di iscrizione all’Albo mediante la piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero.

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno della pubblicazione sul sito del Ministero del presente decreto e per un semestre.

A partire dal 1° gennaio 2025 le domande possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 marzo nonché dal 1° luglio fino al 30 settembre di ciascun anno.

L’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione delle persone fisiche ovvero del legale rappresentante o di un suo delegato per i soggetti di cui all’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M.

Ai fini della corretta compilazione della domanda, i soggetti richiedenti sono tenuti, pertanto, a verificare i dati presenti sul Registro delle Imprese e, nel caso in cui le informazioni ivi presenti non risultino aggiornate, ad effettuare le necessarie rettifiche presso il medesimo Registro.

Ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti che intendono presentare istanza di iscrizione all’Albo devono essere in possesso della seguente strumentazione:

- a) casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati al possesso di una PEC dalle norme vigenti in materia sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata comunicato al registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato;
- b) firma digitale;
- c) CIE, SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica associati alla persona fisica, al legale rappresentante o al suo delegato, come risultante dal Registro delle Imprese.

L’iter di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo è articolato nelle seguenti fasi:

- a) accesso alla procedura informatica;
- b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
- c) allegazione della eventuale delega nonché della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica;
- d) generazione del modulo di domanda in formato “.pdf” immutabile, contenente le informazioni e i dati inseriti dal soggetto richiedente l'iscrizione all'Albo e successiva apposizione della firma digitale;
- e) caricamento del modulo di domanda provvisto di firma digitale;
- f) versamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 mediante la piattaforma pagoPA e trasmissione della domanda nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3.

A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di domanda, la procedura informatica rilascia un'attestazione di avvenuta protocollazione della domanda di iscrizione.

Il soggetto che presenta domanda di iscrizione all'Albo, pena l'inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla procedura informatica.

Le domande di iscrizione all'Albo si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di cui al comma 7, lett. f). Sono, in ogni caso, irricevibili le domande di iscrizione trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.

Ciascun soggetto può trasmettere una sola domanda di iscrizione. Nel caso in cui per uno stesso soggetto risultino trasmesse più domande di iscrizione, verrà presa in considerazione l'ultima domanda acquisita in ordine cronologico entro i termini di apertura sopra indicati.

Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione. Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove questo sia causato dal malfunzionamento della suddetta casella di Posta Elettronica Certificata.

Art. 4

(Contenuto della domanda)

I soggetti di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.C.M. che intendano iscriversi all'Albo sono tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, la domanda di iscrizione al predetto Albo, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. A tal fine, i suddetti soggetti sono tenuti a dichiarare:

- a) il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione come previsto dall'art. 2, comma 3 del D.P.C.M.;
- b) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art 444 c.p.p. per i reati menzionati all'art. 2, comma 3, lett.

- a) del D.P.C.M. nonché che non sussistono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 94 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) di aver svolto nei tre anni precedenti comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, con i relativi riferimenti che ne consentano l'individuazione, collegati all'erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.C.M.;
- d) la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.C.M., ovvero di atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria anche non resisi definitivi, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00 ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) del D.P.C.M.

Per titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione si intende un titolo di laurea che consenta di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

I soggetti di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.C.M. che intendano iscriversi all'Albo sono tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, la domanda di iscrizione, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. A tal fine, i suddetti soggetti sono tenuti a dichiarare:

- a) il possesso del requisito di cui al comma 1, lett. b) nonché la pendenza degli atti e procedimenti di cui alla successiva lett. d) in capo ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 oltre che al responsabile tecnico o ai responsabili tecnici;
- b) il possesso da parte del responsabile tecnico o dei responsabili tecnici di un titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione nonché del requisito di cui al comma 1, lett. c);
- c) di avere sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e di essere iscritti al registro delle imprese;
- d) di non essere sottoposti a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fatta salva l'applicazione dell'art. 94, comma 5, lett. d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- e) di non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I soggetti di cui all'art. 2, comma 5 del D.P.C.M. che intendano iscriversi all'Albo sono tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, la domanda di iscrizione, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. A tal fine, i suddetti soggetti sono tenuti a dichiarare:

- a) il possesso del requisito di cui al comma 1, lett. b) nonché la pendenza degli atti e procedimenti di cui alla successiva lett. d) in capo ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 oltre che al responsabile tecnico o ai responsabili tecnici;

- b) il possesso da parte del responsabile tecnico o dei responsabili tecnici di un titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione nonché del requisito di cui al comma 1, lett. c);
- c) il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) e d) in quanto compatibili;

Art. 5

(Formazione, aggiornamento e gestione dell'Albo)

Il Ministero verifica entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre il possesso dei requisiti di legge da parte dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione. Nel primo anno di funzionamento dell'Albo tale verifica viene completata entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione. Nei successivi 15 giorni, con provvedimento del Direttore Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI ed il made in Italy, sulla base della delibera di un'apposita commissione composta dal Dirigente della divisione competente e da due funzionari di area terza, indicati annualmente da quest'ultimo, appartenenti alla medesima divisione, il Ministero dispone l'iscrizione all'Albo.

Negli stessi termini prima indicati il Ministero può chiedere all'istante di fornire chiarimenti o trasmettere documentazione. Entro 15 giorni dalla ricezione dei chiarimenti o documenti il Ministero comunica all'interessato la decisione definitiva. In casi particolari, nel termine indicato, il Ministero può ammettere l'iscrizione con prescrizioni.

L'elenco è reso consultabile attraverso l'apposita sezione del portale del Ministero.

Il predetto Albo, ove disponibili, rende disponibili le seguenti informazioni: nome, cognome, titolo di laurea, dati di contatto professionale e settore di competenza (per quanto riguarda le persone fisiche); denominazione, dati di contatto professionale e settore di competenza (per quanto riguarda le imprese e gli enti). I dati di contatto professionale ricomprendono: indirizzo, recapito telefonico, e-mail e PEC. Per ogni iscritto sarà visibile pubblicamente il numero di iscrizione all'Albo con la relativa data di iscrizione.

I soggetti iscritti possono aggiornare le informazioni inserite secondo le modalità indicate dalla procedura informatica, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD.

I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare, secondo le suddette modalità, eventuali variazioni intervenute riguardo ai requisiti previsti dalla normativa contestualmente al loro verificarsi e comunque entro i successivi 15 giorni.

Il Ministero, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, esegue idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.

In sede di controllo Albo della comunicazione di variazioni, Il Ministero può disporre la sospensione, per un periodo massimo di mesi sei, o la cancellazione dei soggetti ivi iscritti, nel caso di esito negativo dei controlli effettuati, comunicata tramite PEC contenente una sintetica motivazione.

Art. 6

(Mantenimento dell'iscrizione all'Albo)

A far data dal 1° gennaio 2025, gli iscritti, tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sono tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio

dell'anno successivo, tramite le modalità indicate dalla procedura informatica, la conferma della volontà di rimanere iscritti all'Albo e la sussistenza dei requisiti.

La cancellazione volontaria deve essere richiesta tramite le modalità indicate dalla procedura informatica e viene disposta con provvedimento del Direttore Generale della Divisione per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy.

Ai fini del mantenimento della iscrizione è necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell'attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento, nel triennio precedente, di idonee attività consistenti nella presentazione, valutazione, compresa la certificazione, o rendicontazione, di almeno quindici progetti collegati all'erogazione di contributi o altre sovvenzioni afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design. In caso di mancata integrazione del suddetto requisito per due anni consecutivi, il soggetto iscritto, valutate le attività svolte e la fattispecie concreta, può essere sospeso e successivamente cancellato dall'inizio dell'anno successivo.

Art. 7

(Richiesta di accesso alla procedura e indicazione del certificatore)

L'impresa interessata, tramite la procedura informatica, chiede al Ministero l'accesso alla procedura di certificazione, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all'Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.

A tal fine, l'impresa:

- a) accede alla procedura informatica tramite autenticazione con SPID o CIE o altra modalità indicata dalla medesima procedura;
- b) inserisce le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda;
- c) compila la scheda progetto, secondo uno schema predefinito disponibile sulla piattaforma informatica;
- d) seleziona il certificatore tra quelli iscritti all'Albo;
- e) scarica il modulo di domanda in formato “.pdf” immutabile, generato dal sistema, per la successiva apposizione della firma digitale;
- f) carica il modello predisposto e controfirmato digitalmente per accettazione dal certificatore;
- g) predispone il versamento di cui all'art. 11.

A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di domanda, la procedura informatica rilascia un'attestazione di avvenuta protocollazione. Tramite la procedura informatica, l'impresa ha la possibilità di sostituire il certificatore. Il certificatore, precedentemente selezionato, riceverà notifica di revoca dell'incarico.

Art. 8

(Sottoscrizione della certificazione)

Nell'ipotesi dei soggetti ed enti di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. la certificazione è sottoscritta da uno o più responsabili tecnici competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 di tale provvedimento.

La certificazione deve essere in ogni caso controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa, soggetto o ente o da un suo delegato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9

(Modalità di invio della certificazione rilasciata e della documentazione richiesta)

Il certificatore, entro 15 giorni dal rilascio all'impresa, comprovato da idonea documentazione, tramite la procedura informatica, trasmette la certificazione al Ministero, notiziandone contestualmente l'impresa. Nei 90 giorni successivi il Ministero, nell'ambito dei controlli di cui all'art. I, comma 207 della legge n. 160 del 2019 e 4, comma 2 del D.P.C.M., può chiedere al certificatore, dandone notizia all'impresa, la documentazione tecnica, contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. Il certificatore invia, con le modalità specificamente indicate, la documentazione richiesta nei 15 giorni successivi. In situazioni straordinarie, debitamente comprovate, il certificatore può presentare motivata richiesta di proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

In ipotesi di mancato invio della documentazione integrativa richiesta, nel termine sopra indicato, il procedimento non si conclude e la certificazione non produce gli effetti vincolanti di cui all'art. 23, comma 4 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73 e 4, comma 2 del D.P.C.M.

Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa il Ministero comunica, tramite PEC, sia all'impresa che al certificatore, se negativo, l'esito del controllo, sinteticamente motivato.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

Il Ministero è il titolare del trattamento dei dati personali conferiti per la formazione, la tenuta ed il funzionamento dell'Albo.

Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità correlate alla formazione e tenuta dell'Albo, della loro messa a disposizione del pubblico nonché per la vigilanza sul suo corretto funzionamento ed il controllo delle certificazioni rilasciate, conformemente al conseguimento delle attività istituzionali.

L'acquisizione e la conservazione dei dati sono effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

I soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo e le imprese che richiedono l'accesso alla procedura di certificazione sono tenuti a prendere visione ed accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero.

Art. 11

(Versamento dei diritti di segreteria)

I soggetti che richiedono la certificazione al momento della richiesta di accesso alla procedura versano l'importo di euro 252 per ogni certificazione richiesta secondo le modalità indicate dalla procedura informatica.

La sostituzione del soggetto indicato per la certificazione non comporta l'obbligo di versare nuovamente tale importo.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Casalino